



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO II

SESSIONE D'URGENZA

SEDUTA DI I^A CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2022/00070 DEL 22/11/2022

OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) CON AUTOVETTURE SINO A 9 POSTI E DEL SERVIZIO N.C.C. MEDIANTE AUTOAMBULANZA. RICHIESTA PARERE, EX. ART. 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.

L'anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 17:00 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

SMALDONE AVV. GIOVANNI LUCIO

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ABBATESCIANNI Alessandra	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
12	PATRUNO Sig. Carlo	NO

2	AMBRUOSI Virginia	NO	13	PUTIGNANO Sig. Giovanni	SI
3	BATTISTA Loredana	NO	14	RELLA Sig. Giuseppe	SI
4	BONDANESE Giuseppe	SI	15	RUGGIERO Sig. Pierpaolo	NO
5	COLAPIETRO Sig. Matteo	SI	16	SALEMMI Sig.ra Giovanna	NO
6	DAMIANI Sig. Nicola	SI	17	SANTERAMO Vito	SI
7	DI PANTALEO Sig. Davide	SI	18	SCANNICCHIO Saverio	SI
8	FIORENTINI Emanuela	SI	19	SCHIRONE Sig. Luigi	NO
9	LISCO Sig. Giacinto	SI	20	TRAVERSA Sig. Giuseppe	SI
10	LOSITO Sig. Riccardo	SI			
11	MONCADA Vincenzo	SI			

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Umberto Ravallese .

Totale presenti: n. 14 su n. 20 consiglieri assegnati

Assenti : Virginia Ambruosi Loredana Battista Carlo Patruno Pierpaolo Ruggiero Giovanna Salemmi Luigi Schirone

Il Presidente, riscontrata la presenza del numero legale richiesto dalle vigenti disposizioni, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) CON AUTOVETTURE SINO A 9 POSTI E DEL SERVIZIO N.C.C. MEDIANTE AUTOAMBULANZA.

RICHIESTA PARERE, EX. ART. 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.

Il Presidente del Municipio 2, Avv. Giovanni Lucio Smaldone, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione del Municipio 2, riferisce:

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 0344211 del 28.10.2022, la Ripartizione Sviluppo Economico ha trasmesso al Municipio proposta di deliberazione avente ad oggetto "*l'approvazione del nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) con autovetture sino a 9 posti e del servizio N.C.C. mediante autoambulanza;*

CONSIDERATO che in merito alla stessa è stato richiesto al Municipio, entro il termine ordinario di trenta giorni, di esprimere il proprio parere, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 55 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;

RILEVATO che la proposta è stata sottoposta, per competenza, all'esame della competente commissione permanente ordinaria del Municipio;

Pertanto, la stessa viene sottoposta all'esame del Consiglio Municipale per le determinazioni che lo stesso vorrà adottare in merito.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

UDITA e fatta propria la relazione del Presidente;

VISTA la nota prot. n. 0344211 del 28.10.2022, trasmessa dalla Ripartizione Sviluppo Economico;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la proposta di delibera agli atti trasmessa dalla Ripartizione;

VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, sulla proposta di deliberazione di che trattasi, è stato omesso il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Municipio, trattandosi di atti istruttori non provvedimentali;

RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Con n. 12 VOTI FAVOREVOLI

**N. 3 ASTENUTI (Bondanese, Colapietro, Scannicchio)
Espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.**

DELIBERA

- 1. DI ESPRIMERE** parere **favorevole** riguardo la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) con autovetture sino a 9 posti e del servizio N.C.C. mediante autoambulanza;
- 2. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Ripartizione Sviluppo Economico per i consequenziali atti di competenza.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) CON AUTOVETTURE SINO A 9 POSTI E DEL SERVIZIO N.C.C. MEDIANTE AUTOAMBULANZA.

RICHIESTA PARERE, EX. ART. 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.

SCHEDA VOTANTI

SMALDONE	X
----------	---

ABBATESCIANNI	X
AMBRUOSI	=
BATTISTA	=
BONDANESE	X
COLAPIETRO	X
DAMIANI	X
DI PANTALEO	X
FIorentINI	X
LISCO	X
LOSITO	X
MONCADA	X
PATRUNO	=
PUTIGNANO	X
RELLA	X

RUGGIERO	=
SALEMMI	=
SANTERAMO	X
SCANNICCHIO	X
SCHIRONE	=
TRAVERSA	X

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE E N. 14 CONSIGLIERI

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) CON AUTOVETTURE SINO A 9 POSTI E DEL SERVIZIO N.C.C. MEDIANTE AUTOAMBULANZA.

RICHIESTA PARERE, EX. ART. 55 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO DEI MUNICIPI.

ESITO VOTAZIONE

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Con n. 12 VOTI FAVOREVOLI
N. 3 ASTENUTI (Bondanese, Colapietro, Scannicchio)
Espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



COMUNE DI BARI

Prot. n. 0344211/2022 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-28/10/2022 15:37:51-0344211)

Al Municipio 1

Al Municipio 2

Al Municipio 3

Al Municipio 4

Al Municipio 5

S E D I

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare – Richiesta parere obbligatorio ex art. 55 del regolamento sul decentramento amministrativo

In allegato alla presente, si trasmette proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l'adozione del nuovo Regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) con autovetture fino a 9 posti e del servizio N.C.C. mediante autoambulanza, per l'espressione del parere di competenza ex art. 55 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo.

Cordiali saluti.

P.O.S. Servizi Amm. ex T.U.L.P.S.
(avv. Annalisa DE CARNE)

Il Direttore di Ripartizione
(Dott. Mario MARCHILLO)



Prot. n. 0344211/2022 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-28/10/2022 15:37:51-0344211)



COMUNE DI BARI

Proposta di Deliberazione

2022/263/00026

Ripartizione Sviluppo Economico Pos Servizi Amministrativi ex TULPS

Data Redazione Proposta: 28/10/2022

Assessore: Carla Palone

Altri Settori:

Estensore: Estensore Sviluppo

Responsabile Proponente:

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) CON AUTOVETTURE SINO A 9 POSTI E DEL SERVIZIO N.C.C. MEDIANTE AUTOAMBULANZA

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Assessori	Data Firma Digitale



Prot. n. 0344211/2022 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-28/10/2022 15:37:51-0344211)



L'assessore allo Sviluppo Economico, MAAB, MOI, Fiera del Levante, Demanio Marittimo, dott.ssa Carla PALONE, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Sviluppo Economico, riferisce quanto segue:


PREMESSO che:

- Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti o autoambulanze) provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea;
- L'art. 4 della L. n. 21/92 (*"Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"*) dispone che:
 1. *Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge (comma 1);*
 2. *Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale (comma 2);*
 3. *Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza (comma 3);*
- La L. R. Puglia 3 aprile 1995 n. 14 (*"Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"*) all'art. 3 comma 1 lett. b) dispone che *"sono delegate ai comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea: determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo servizio"*

CONSIDERATO che:

- il Regolamento Comunale disciplinante il servizio di noleggio con conducente (**"Regolamento speciale di Polizia Urbana sul servizio pubblico di automezzi da rimessa con conducente"**) è stato approvato con D.C.C. n. 505 in data 17 marzo 1976;
- si rende necessario, alla luce delle inevitabili modifiche del quadro normativo di riferimento intervenute in quasi cinquant'anni, proporre un nuovo testo regolamentare che ricomprenda, tra l'altro, anche il servizio NCC svolto mediante autoambulanze, in linea con quanto previsto dalla legislazione europea e nazionale, nonché rispondente alle istanze più volte avanzate dagli imprenditori e dalle associazioni di categoria;

DATO ATTO che:

- 
- in base al disposto di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale è l'organo competente all'approvazione del presente atto e dell'allegato Regolamento;
 - che la Ripartizione Sviluppo Economico, con nota prot. _____, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo, ha richiesto il parere dei Municipi in ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento di che trattasi;

VISTI i seguenti pareri resi dai Municipi:

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Consiglio Comunale l'approvazione del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico, MAAB, MOI, Fiera del Levante, dott.ssa Carla PALONE.

VISTI:

- L. n. 21/92 (*"Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"*);
- gli artt. 82 e 85 del D.Lgs 285/1992 (*Nuovo Codice della Strada*) in combinato disposto con l'art. 244 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- Legge Regione Puglia 3 aprile 1995 n. 14 *"Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21 "leggequadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"*;
- D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- art.6 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223;
- Decreto Ministeriale del 01/09/2009 n. 137;
- D.P.R. 311/2001;

VISTI

- L'art. 42 del TUEL;
- L'art. 55 del regolamento sul decentramento amministrativo;

RITENUTO

- Di dover approvare il nuovo regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) con autovetture sino a 9 posti ed il servizio N.C.C. mediante autoambulanza, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;



PRESO ATTO che:

- Il parere dei municipi, come previsto dall'art. 55 del regolamento sul decentramento amministrativo, è stato richiesto dalla Ripartizione Sviluppo Economico con nota prot. _____ del _____;

PRESO ATTO

- Dei seguenti pareri resi dai Municipi:

PRESO ATTO CHE:

- sulla proposta che precede è stato formulato il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 da parte del Dirigente della Ripartizione Sviluppo Economico;
- sulla proposta in parola non è stato formulato il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio di ragioneria, poiché la stessa non comporta riflessi diretti e/o indiretti sia sul bilancio e sia sul patrimonio dell'ente, in quanto, i diversamente abili fruitori del servizio corrisponderanno direttamente l'importo dovuto al titolare dell'autorizzazione NCC;

VISTA altresì, la scheda del Segretario Generale che forma parte integrante della presente deliberazione

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato:

APPROVARE la presente proposta di delibera e il nuovo "*Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) con autovetture sino a 9 posti ed il servizio N.C.C. mediante autoambulanza*", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE il presente provvedimento, a conseguita esecutività dello stesso, alle Ripartizioni, ai Settori, ai Municipi e alle Direzioni di Staff;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.



Prot. n. 0344211/2022 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-28/10/2022 15:37:51-0344211)



COMUNE DI BARI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) CON AUTOVETTURE FINO A 9 POSTI

E DEL SERVIZIO N.C.C. MEDIANTE AUTO AMBULANZA



COMUNE DI BARI

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E FONTI NORMATIVE.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 3 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA.....	5
ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	5
ART. 5 – RIMESSE PER IL SERVIZIO N.C.C.....	5
ART. 6 – AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO.....	6
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	7
ART. 8 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI.....	7
ART. 9 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	7
ART. 10 - REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	8
ART. 11 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI.....	9
ART. 12 - CONTENUTO DEL BANDO.....	10
ART. 13 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	10
ART. 14 - TITOLI DI PREFERENZA.....	11
ART. 15 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE.....	12
ART. 16 - INIZIO DEL SERVIZIO.....	12
ART. 17 - RINUNCIA ALL’AUTORIZZAZIONE.....	12
ART. 18 - TRASFERIBILITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE.....	13
ART. 19 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA.....	14
ART. 20 - COLLABORAZIONE FAMILIARE.....	15
CAPO II – NORME PER IL SERVIZIO.....	17
ART. 21 - IDONEITÀ DEI MEZZI.....	17
ART. 22 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO.....	17
ART. 23 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.....	19



COMUNE DI BARI

ART. 24 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO.....	20
ART. 25 - TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI.....	20
ART. 26 - RECLAMI.....	20
ART. 27 - TARIFFE.....	20
ART. 28 – RESPONSABILE NELL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO.....	21
CAPO III – VIGILANZA E SANZIONI.....	22
ART. 29 - VIGILANZA.....	22
ART. 30 - SANZIONI.....	22
ART. 31 - DIFFIDA.....	22
ART. 32 - SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE.....	23
ART. 33 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE.....	24
ART. 34 - DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE.....	25
ART. 35 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.....	26
CAPO IV – SEZIONE SPECIALE - SERVIZIO DI NCC MEDIANTE AUTOAMBULANZA.....	27
ART. 36 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO.....	27
ART. 37 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.....	27
ART. 38 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO.....	28
ART. 39 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	29
ART. 40 - SOSTITUZIONE DI VEICOLO.....	29
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	30
ART. 41 - RINVII ED ESCLUSIONI.....	30
ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE.....	30



COMUNE DI BARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), di seguito denominato servizio di “N.C.C.”.
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, il servizio di NCC esercitato mediante autoambulanze.
3. Tali servizi, oltre ad essere disciplinati dalle sopra citate norme, sono altresì regolati dalle seguenti disposizioni:
 - D. Lgs 30/04/1992 n. 285 art. 86-86 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e DRP 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - L. 15/01/1992 n.21;
 - L. 05/02/1992 n. 104 art. 8 lett. G;
 - D.M. Trasporti 15/12/92 n. 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
 - D.M. Trasporti 20/04/93 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - Legge Regione Puglia 3 aprile 1995 n. 14 “Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21” legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
 - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 - Art.6 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223;
 - Decreto Ministeriale del 01/09/2009 n. 137;
 - D.P.R. 311/2001;
 - da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.
4. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l’adeguamento automatico del presente regolamento.



COMUNE DI BARI

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
2. L'autoservizio viene effettuato a richiesta dall'utenza ed è svolto in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.
3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire unicamente all'interno della rimessa. È in ogni caso consentita la fermata sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
4. La sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune per cui è stata attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti.
5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse di cui al comma 4. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico predisposto secondo le disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il periodo transitorio fino all'attivazione dello stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa qualora, durante l'espletamento del servizio, il noleggiatore riceva ulteriori prenotazioni da parte dell'utenza.



COMUNE DI BARI

ART. 3 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Dirigente Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Ente Locale.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il servizio di noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale o da diverso luogo convenuto.

ART. 5 – RIMESSE PER IL SERVIZIO N.C.C.

1. La rimessa (ovvero il luogo ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza) o la sede operativa, presso le quali possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, devono essere ubicate nel territorio del Comune di Bari. L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia e urbanistica ed alla destinazione d'uso.
2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art.76 lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 s.m.i., lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.



COMUNE DI BARI

ART. 6 – AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 8 della L. n. 21/1992 e alla L. R. n. 14/95.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l. ecc.) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
3. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi previsti all'art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
5. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
6. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi con le autorizzazioni di noleggio autovetture fino a 9 posti con conducente; è invece ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture fino a 9 posti con conducente.
7. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice civile.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.



COMUNE DI BARI

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva, con apposito provvedimento, individua il contingente numerico delle autorizzazioni da rilasciare, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e in rapporto alla popolazione residente, alla popolazione studentesca e alle attività turistiche, commerciali, culturali e sportive che si svolgono nel territorio comunale, tenuto conto anche di particolari e specifiche esigenze del trasporto pubblico non di linea.

ART. 8 - VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione ha validità illimitata fatta salva la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.
2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di NCC può essere sottoposto a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dalla vigente normativa.
3. La non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, comporta la decadenza dalla titolarità dell'atto.
4. Il titolare dell'autorizzazione dell'NCC è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, all'ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente ed il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi.

ART. 9 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. con autovetture fino a 9 posti sono rilasciate a seguito di concorso pubblico per titoli e/o esami indetto dall'ufficio comunale competente.
2. Il bando è pubblicato oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Bari anche sul Bollettino della Regione Puglia.
3. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.



COMUNE DI BARI

ART. 10 - REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento del servizio N.C.C. con autovetture fino a 9 posti è necessario:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - b) idoneità fisica al servizio;
 - c) licenza media;
 - d) aver compiuto 21 anni d'età;
 - e) possesso della patente di tipo B da almeno 3 anni;
 - f) essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 e della L.R. n. 14/95; l'iscrizione al ruolo è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al servizio di N.C.C. in qualità di dipendente di impresa autorizzata o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - g) essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e dagli eventuali sostituti alla guida;
 - h) possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
 - i) essere proprietario o comunque avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing del veicolo da adibire al servizio. Tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - j) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - k) non essere titolare di licenza taxi;
 - l) di non aver trasferito, da almeno cinque anni, altra licenza taxi o altra autorizzazione N.C.C. rilasciata da questo o da altro Comune;
 - m) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di N.C.C.;
 - n) non svolgere altre attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;



COMUNE DI BARI

- o) altri eventuali documenti previsti specificatamente dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Tutta la documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo va presentata nelle forme dell'autocertificazione richieste dalla legge.

ART. 11 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) L'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.
 - b) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (Antimafia).
 - c) L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni.
 - d) L'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
 - e) Aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni.
 - f) Essere titolare di licenza taxi.
2. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs del 6 settembre 2011 n. 159.

ART. 12 - CONTENUTO DEL BANDO

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:
 - a) Numero delle autorizzazioni da assegnare.



COMUNE DI BARI

- b) I requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso per il rilascio delle autorizzazioni.
- c) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza.
- d) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli.
- e) Prove e materie d'esame, se previste, nonché le modalità di svolgimento.
- f) Termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa.
- g) Dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine del veicolo, ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine un veicolo idoneo all'espletamento del servizio.
- h) Le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria.

ART. 13 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio indicato nel bando entro i termini stabiliti dal bando stesso.
2. I candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:
 - a) Generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale.
 - b) Indirizzo di posta elettronica e PEC a cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso.
 - c) Cittadinanza.
 - d) Titolo di studio posseduto.
 - e) Dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada.
 - f) Numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività.
 - g) Dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia).
 - h) Dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.
 - i) Dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni.



COMUNE DI BARI

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) Certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti previsto dall'art. 6 della L. n.21/92.
 - b) Certificato medico attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
4. La domanda può essere corredata da ulteriore documentazione attestante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal bando.

ART. 14 - TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di merito, costituiscono titoli di preferenza:
 - a) Aver esercitato il servizio di noleggio con conducente, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 21/92, per almeno sei mesi nel territorio della Città Metropolitana di Bari.
 - b) Aver svolto l'attività di conducente per almeno sei mesi in imprese di trasporto persone operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea.
 - c) La disponibilità la di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
 - d) Disponibilità di auto a basso impatto ambientale (elettriche o ibride).
 - e) Eventuali altri titoli di preferenza previsti dal Bando di concorso.



COMUNE DI BARI

ART. 15 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ed approvata dal Dirigente dell'ufficio competente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute, alla presenza dei componenti della Commissione e dei soggetti interessati.
3. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità 3 anni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni che si rendessero vacanti entro i tre anni di validità della graduatoria dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima, fino ad esaurimento della stessa.

ART. 16 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare

ART. 17 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale restituendo l'autorizzazione amministrativa.



COMUNE DI BARI

ART. 18 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovetture fino a 9 posti sono, su domanda del titolare, trasferibili a persona designata dallo stesso purché quest'ultima risulti iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n.21 e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi in materia.

A tal fine, occorre che il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) risulti essere titolare autorizzazione da non meno di 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto in modo permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata dal titolare mediante presentazione di idonea documentazione, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche.
2. Per esercitare la facoltà di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo della immediata cessazione del servizio, dovrà consegnare al Comune il titolo autorizzatorio posseduto entro 1 mese dal verificarsi dell'evento e/o impedimento e richiedere nei successivi 2 mesi il trasferimento della titolarità del titolo. Lo stesso titolo resta, per tanto, congelato ai fini di nuove assegnazioni per il periodo di mesi 3 dal verificarsi dell'evento od impedimento di cui al comma 2, tranne che non intervenga rinuncia scritta del titolare dell'autorizzazione e/o della licenza;
 3. Le autorizzazioni possono essere trasferite, in caso di morte del titolare, entro il termine massimo di due anni dal verificarsi dell'evento:
 - a) Ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 (nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare).
 - b) Ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio, dalla normativa e dal presente regolamento.



COMUNE DI BARI

4. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare all'ufficio competente, il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
 6. Ai sensi dell'art. 9, comma 3°, della Legge 15.01.1992, n. 21, il titolare ovvero, in caso di morte, gli eredi del titolare che abbiano trasferito l'autorizzazione non possono concorrere ad altre assegnazioni, né possono trasferirne ancora ad altri se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

ART. 19 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per il servizio N.C.C. con autovetture fino a 9 posti possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti, per i seguenti motivi:
 - a) per motivi di salute e/o personali, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.



COMUNE DI BARI

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per il servizio N.C.C. con autovetture fino a 9 posti possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età;
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la normativa vigente. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. Il titolare dell'autorizzazione per il servizio N.C.C. con autovetture fino a 9 posti deve segnalare la sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente. La segnalazione deve indicare la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti resi da quest'ultimo.

ART. 20 - COLLABORAZIONE FAMILIARE

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. con autovetture fino a 9 posti, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21.
 - b) Dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti soggettivi e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi previsti dal presente regolamento.
 - c) Atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica.
 - d) Copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21.
 - e) Certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.



Prot. n. 0344211/2022 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-28/10/2022 15:37:51-0344211)



COMUNE DI BARI

4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.



COMUNE DI BARI

CAPO II – NORME PER IL SERVIZIO

ART. 21 - IDONEITÀ DEI MEZZI

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore.
2. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della motorizzazione civile (M.C.T.C.), il Dirigente del servizio o la polizia municipale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, possono disporre le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio.
3. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni ottimali del veicolo od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
4. Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività; in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.
5. Recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

ART. 22 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) Avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato.
 - b) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza.
 - c) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto.
 - d) Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti alla loro mobilità.
 - e) Trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti.



COMUNE DI BARI

- f) Caricare i bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli.
- g) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo.
- h) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore.
- i) Consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo.
- j) Avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto.

2. È fatto divieto di:

- a) Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.
- b) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal noleggiatore (collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente.
- c) Chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti.
- d) Adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività.
- e) Esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
- f) Fumare o consumare cibo durante la corsa.
- g) Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo.
- h) Applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento.
- i) Trasportare i propri animali.
- j) Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
- k) Effettuare il trasporto di soli oggetti e merci.

3. Restano a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.



COMUNE DI BARI

ART. 23 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:
 - a) Fumare e consumare pasti sui veicoli.
 - b) Imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo.
 - c) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento.
 - d) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti.
 - e) Pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito.
 - f) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.
 - g) Pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.



COMUNE DI BARI

ART. 24 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo segnato sul tassametro o quello concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di comportamento previsti dal presente regolamento, dopo esplicito richiamo del conducente.

ART. 25 - TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.
3. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. del 24 luglio 1997 n. 503.

ART. 26 - RECLAMI

1. I passeggeri che abbiano motivo di lamentarsi del servizio possono presentare i loro reclami all'ufficio comunale competente che, esperiti gli accertamenti, informa il Dirigente responsabile sui procedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

ART. 27 - TARIFFE

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio N.C.C., determinano annualmente la tariffa minima e massima del servizio.
2. Gli importi di cui al comma uno devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso il competente ufficio comunale.



COMUNE DI BARI

3. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti, tenendo conto di quanto previsto al precedente comma uno.
4. I conducenti devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

ART. 28 – RESPONSABILE NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.



COMUNE DI BARI

CAPO III – VIGILANZA E SANZIONI

ART. 29 - VIGILANZA

1. L'ufficio comunale competente, anche avvalendosi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, promuove inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti sono demandati principalmente alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 689/81.

ART. 30 - SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla L. 24/11/1981 n. 689;
 - b) provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione dell'autorizzazione, la decadenza o la revoca della autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.
3. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

ART. 31 - DIFFIDA

1. Il Dirigente del servizio diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a) Non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività.
 - b) Non eserciti con regolarità il servizio.
 - c) Non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale.
 - d) Fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.



COMUNE DI BARI

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

ART. 32 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere sospesa dal Dirigente del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della sopracitata norma del presente Regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, della sopracitata norma del presente Regolamento, previa diffida;
 - g) per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - h) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - i) per violazione delle norme del presente regolamento che regolano il trasporto dei diversamente abili, di cui al presente regolamento;
 - j) violazione delle norme di comportamento di cui alle disposizioni del presente regolamento.



COMUNE DI BARI

2. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il dirigente del servizio comunale competente, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.
3. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.
4. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopraelencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.
5. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti. La riconsegna dell'autorizzazione è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.
6. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

ART. 33 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) Quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo nell'arco di tre anni;
 - c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;



COMUNE DI BARI

- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- i) quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- j) quando sia stata cumulata l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con altra/e licenze taxi.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 34 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
 - d) per mancato rispetto del termine stabilito dalle norme del presente regolamento in caso di morte del titolare.



COMUNE DI BARI

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 35 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli del presente regolamento attivati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto dell'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.
2. Il Comune, con apposito atto dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio ed i conseguenti provvedimenti del presente regolamento, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.



COMUNE DI BARI

CAPO IV – SEZIONE SPECIALE - SERVIZIO DI NCC MEDIANTE AUTOAMBULANZA

ART. 36 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze" così come classificati dall'art 54, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, è disciplinato:
 - a) dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
 - b) dal D.M. n. 553 del 1987;
 - c) dal Decreto Ministeriale del 01/09/2009, n. 137;
 - d) dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 37 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Tali veicoli rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54 lettera f) del C.d.S. quali veicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo. In relazione alla funzione da svolgere e da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
 - a) tipo A: con carrozzeria definita "ambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;
 - b) tipo B: con carrozzeria definita "ambulanza di trasporto" attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
 - c) Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle "ambulanze di trasporto" di Tipo B.



COMUNE DI BARI

2. Detti autoservizi, compiuti a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte del trasportato, sono effettuati da parte di persone giuridiche, oltre che persone fisiche, che utilizzano per tale attività “autoambulanze di trasporto di tipo B”, così come definite al precedente comma, delle quali abbiano la disponibilità a titolo di proprietà, leasing o noleggio a lungo termine e che siano in possesso delle abilitazioni alla guida per i suddetti veicoli (patente di tipo B e aver compiuto almeno 21 anni di età).

ART. 38 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. L'attività di noleggio con conducente mediante ambulanze è subordinata alla titolarità di autorizzazione comunale rilasciata ad una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo e del seguente necessario requisito:
 - a) autorizzazione sanitaria per trasporto infermi e infortunati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio;
3. Le autorizzazioni di cui sopra sono riferite ad un singolo veicolo;
4. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali;
5. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale;
6. Non si applica alcun contingente numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autoambulanze.



COMUNE DI BARI

ART. 39 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le autorizzazioni vengono rilasciate, relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa o della persona fisica interessata, a chiunque, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente regolamento, ne faccia istanza di concessione all'Ufficio competente.

ART. 40 - SOSTITUZIONE DI VEICOLO

1. È consentita all'impresa o alla persona fisica la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
 - a) guasto meccanico, furto o incendio;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
2. L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - RINVII ED ESCLUSIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché alle disposizioni della Legge n.21/92 e dalla L. R. n. 14/95.

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.



Prot. n. 0344211/2022 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-28/10/2022 15:37:51-0344211)



COMUNE DI BARI



Prot. n. 0344211/2022 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-28/10/2022 15:37:51-0344211)

Municipio 2

Picone, Poggiofranco,
Carrassi, San Pasquale e
Mungivacca

Consiglio municipale

22 Novembre 2022

Svolgimento su audioregistrazione eseguito a cura della
Covel Group S.r.l.

Presidente

Grazie mille. Verificata la sussistenza del numero legale dichiariamo aperto il Consiglio.

Primo punto all'Ordine del Giorno, un parere ex articolo 55 del regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi, relativo all'approvazione del nuovo regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente NCC con autovetture sino a 9 posti e del servizio NCC mediante ambulanza. Con nota del 28 ottobre la ripartizione sviluppo economico ha trasmesso al Municipio tale proposta di deliberazione chiedendo di esprimere il prescritto parere ex articolo 55. La proposta è stata sottoposta per competenza all'esame della competente Commissione. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Nessuno. Direttore, possiamo mettere in votazione la delibera. Prego.

Direttore

Ci sono contrari? Astenuti? Bondanese e Colapietro e Scannicchio. Quindi sono... Presidente lei come vota?

Presidente

Io voto a favore.

Direttore

Allora sono 12 a favore e 3 astenuti.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Giovanni Lucio Smaldone

IL DIRIGENTE
Umberto Ravallese

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 27/12/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante
Umberto Ravallese

Bari, 27/12/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 27/12/2022 al 10/01/2023.

L'incaricato

Il Direttore di Municipio
Umberto Ravallese

Bari, 10/01/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Il Direttore di Municipio
Umberto Ravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>